



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LL.PP., MOBILITÀ

DISCIPLINARE PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FORZE DELL'ORDINE
ART. 7 L.R. 35/2015

Sommario

Art. 1.	Oggetto e finalità	1
Art. 2.	Ambito di applicazione	1
Art. 3.	Modalità generali di attuazione	2
Art. 4.	Titoli di viaggio	2
Art. 5.	Misura dell'agevolazione e risorse disponibili	2
Art. 6.	Obblighi per i titolari di agevolazione	2
Art. 7.	Rendicontazione	3
Art. 8.	Verifiche	3
Art. 9.	Liquidazione della compensazione	3
Art. 10.	Modulistica	4
Art. 11.	Norme transitorie	4

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 7 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che, nei limiti delle risorse disponibili, riconosce il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale regionale in favore degli appartenenti:

- a) alla Polizia di Stato;
- b) all'Arma dei Carabinieri;
- c) al Corpo della Guardia di Finanza;
- d) alla Polizia Penitenziaria.

2. I contenuti del presente disciplinare, ai sensi della sopra richiamata disposizione di legge e del successivo comma 6-ter, regolano:

- a) le forme di attuazione dell'agevolazione;
- b) le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione;
- c) la misura dell'agevolazione;
- d) le modalità di compensazione.

3. Nell'ambito delle forme di attuazione, viene perseguita la finalità di garantire un maggiore livello di sicurezza e legalità, che la presenza sui mezzi di trasporto pubblico degli Ufficiali ed Agenti appartenenti ai suddetti Corpi con qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza può garantire.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica ai servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, i cui bandi di gara o lettere di invito, ovvero i contratti di servizio nel caso di affidamenti diretti o in house, sono successivi alla sua approvazione.

2. Il presente disciplinare si applica altresì ai contratti di servizio vigenti, in caso di adesione degli Operatori redatta secondo la modulistica di cui all'*allegato 1*. In tal caso l'adesione deve essere prodotta entro il terzo mese antecedente a ciascun periodo trimestrale di riferimento, come definito all'art. 3.

3. L'agevolazione è limitata ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Calabria, con esclusione di quelli a libero mercato autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, e solo nei casi in cui l'origine e la destinazione dello spostamento sono interni al territorio regionale, fatti salvi diversi accordi fra le Regioni interessate.

Art. 3. Modalità generali di attuazione

1. L'attuazione è regolata in periodi trimestrali. A tal fine l'anno solare è ripartito, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli successivi, nei seguenti trimestri:

- a) gennaio-marzo;
- b) aprile-giugno;
- c) luglio-settembre;
- d) ottobre-dicembre.

2. Entro il secondo mese antecedente a ciascun trimestre, la Regione stabilisce e rende noti agli Operatori e agli uffici delle Forze dell'Ordine:

- a) la misura dell'agevolazione, nel massimo dell'ottanta per cento dell'importo del titolo di viaggio;
- b) le risorse disponibili per ciascun Operatore, che costituiscono il limite di compensazione complessiva in favore dello stesso.

3. L'agevolazione è riconosciuta fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Operatore.

Art. 4. Titoli di viaggio

1. Il titolo di viaggio, per il quale è riconosciuta l'agevolazione tariffaria, è esclusivamente l'abbonamento mensile (nominativo) che decorre dal primo all'ultimo giorno del mese.

Art. 5. Misura dell'agevolazione e risorse disponibili

1. Per ciascun trimestre, la misura dell'agevolazione e l'importo complessivo delle risorse disponibili (per tutti gli Operatori) sono stabilite con ampia discrezionalità dalla Regione, tenuto conto della copertura di bilancio e del grado di fruizione dell'agevolazione.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Operatori sulla base dell'ultimo dato disponibile di proventi tariffari complessivi utilizzando, a discrezione della Regione, i dati raccolti dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto Pubblico Locale (art. 1, c. 300, della Legge 244/2007) o quelli raccolti dall'Osservatorio della Mobilità regionale (art. 11 della Legge regionale 35/2015).

3. Solo fra gli Operatori che hanno prodotto l'ultima rendicontazione trimestrale (art. 7, c. 1) delle agevolazioni tariffarie con riferimento all'intero trimestre, la ripartizione è effettuata sulla base della compensazione dovuta (art. 9, c. 2) per lo stesso trimestre. Per ciascun Operatore, ai soli fini del riparto per il trimestre successivo, la compensazione dovuta è maggiorata del 5% se lo stesso Operatore ha completamente utilizzato le risorse disponibili.

4. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili fra gli Operatori si possono verificare i seguenti casi:

- a) nel caso in cui il contratto di servizio dell'Operatore è relativo a un periodo inferiore al trimestre di riferimento, si tiene conto in proporzione del periodo;
- b) nel caso di modifica del perimetro degli affidamenti, la Regione opera una stima dei proventi o della compensazione dovuta sulla base dei criteri del presente articolo;
- c) nel caso di sostanziale variazione dell'offerta, non inferiore al 15%, la Regione a propria discrezione può operare una stima dei proventi o della compensazione dovuta per effetto della stessa variazione.

Art. 6. Obblighi per i titolari di agevolazione

1. Gli aventi diritto acquistano il titolo di viaggio agevolato secondo le modalità previste da ciascun Operatore e pubblicate sulla carta dei servizi, previa esibizione della tessera di riconoscimento della Forza dell'Ordine di appartenenza.

2. I titolari di titolo di viaggio agevolato, qualora non indossino la divisa, segnalano al personale di bordo la loro presenza contestualmente alla salita sul mezzo di trasporto, con esibizione della tessera di riconoscimento della Forza dell'Ordine di appartenenza. Per i soli servizi ferroviari l'Operatore può prevedere apposita modalità telematica di segnalazione della salita e discesa, mediante applicazione mobile.

3. Nel corso dello stesso anno solare ciascun soggetto non può fruire di una agevolazione, intesa come differenza fra l'importo nominale del titolo di viaggio e l'importo al netto dell'agevolazione corrisposto dall'utente, complessivamente superiore a euro 1.000,00. In caso di violazione, la responsabilità esclusiva è attribuita al titolare dell'agevolazione, configurandosi quale mancanza di requisito per l'ottenimento della stessa. È fatto salvo il diritto dell'Operatore alla compensazione, che su segnalazione della Regione applicherà la sanzione prevista dall'art. 18, c. 4, della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni generali applicabili e di quelle specifiche previste nel presente articolo, equivale al mancato possesso del titolo di viaggio, comportando la conseguente applicazione delle sanzioni previste per legge.

Art. 7. Rendicontazione

1. Gli Operatori, entro il mese successivo ad ogni periodo trimestrale, devono comunicare alla Regione l'entità delle agevolazioni tariffarie fruite mediante sottoscrizione e trasmissione di dichiarazione di atto notorio, il cui schema è riportato nell'allegato 2.

2. Gli Operatori, entro il primo trimestre di ciascun anno solare, devono produrre la rendicontazione annuale analitica degli abbonamenti agevolati emessi, comunicando per ciascun soggetto agevolato e per ciascun abbonamento mensile per cui il soggetto ha fruito dell'agevolazione:

- a) il cognome e nome;
- b) la Forza dell'Ordine, la sede e il reparto di appartenenza.
- c) il codice fiscale;
- d) gli estremi del documento di identità;
- e) il mese di riferimento;
- f) l'importo imponibile del titolo di viaggio al lordo dell'agevolazione tariffaria;
- g) l'importo imponibile del titolo di viaggio al netto dell'agevolazione tariffaria;
- h) l'itinerario o area urbana per cui è valido il titolo di viaggio.

in conformità allo schema di cui all'*allegato 3*.

3. Gli Operatori, ai fini del presente disciplinare, sono tenuti a conservare agli atti per almeno un quinquennio la documentazione relativa ai soggetti e ai titoli di viaggio agevolati.

Art. 8. Verifiche

1. La Regione trasmette agli uffici delle Forze dell'Ordine di appartenenza l'elenco dei soggetti agevolati e delle agevolazioni fruite, ai fini di effettuare le opportune verifiche sulle rendicontazioni prodotte.

Art. 9. Liquidazione della compensazione

1. In favore degli Operatori è riconosciuta, in conformità al Regolamento (CE) n. 1370/2007, una compensazione pari ai minori proventi derivanti dall'agevolazione tariffaria regolata dal presente disciplinare.

2. L'importo netto della compensazione, per ciascun titolo di viaggio agevolato, è pari alla differenza fra l'importo imponibile dello stesso titolo al lordo dell'agevolazione tariffaria e l'importo imponibile al netto dell'agevolazione tariffaria (e cioè l'importo imponibile effettivamente corrisposto dall'utente agevolato). La misura dell'agevolazione fissata dalla Regione per ciascun trimestre e il limite di compensazione complessiva per ciascun Operatore costituiscono limite inderogabile alla compensazione riconoscibile.

3. Sulla base della rendicontazione annuale (art. 7, c. 2), la Regione provvederà entro il mese di giugno ad autorizzare l'emissione della fattura per l'importo pari alla compensazione riconosciuta, al netto di eventuali anticipazioni di cui al comma 4 e fatto salvo il recupero delle stesse, se dovuto.

4. Nel caso in cui il totale delle agevolazioni rendicontate per ciascun trimestre (art. 7, c. 1), nel corso dello stesso anno solare, diano diritto a una compensazione complessiva non inferiore al 1% del corrispettivo netto periodico dovuto sulla base del contratto di servizio, è erogata una anticipazione della compensazione in misura del 90% dell'importo della compensazione maturata, contestualmente all'erogazione del corrispettivo periodico e secondo le stesse modalità.

Art. 10. Modulistica

La modulistica allegata potrà essere oggetto di modifiche predisposte in via unilaterale dalla Regione, purché in aderenza al presente disciplinare. La documentazione così modificata sarà trasmessa agli Operatori.

Art. 11. Norme transitorie

1. Il primo trimestre di applicazione è aprile-giugno 2019. Per tale periodo la ripartizione delle risorse disponibili fra gli Operatori è resa nota contestualmente alla notifica del presente disciplinare, assumendo come ipotesi l'adesione di tutti gli Operatori. Le adesioni degli Operatori sono valide a decorrere dal mese successivo a quello di trasmissione alla Regione.
2. Per il secondo trimestre di applicazione, luglio-settembre 2019, le adesioni degli Operatori devono pervenire alla Regione entro il 31 maggio 2019. Entro il 15 giugno 2019 è resa nota la ripartizione delle risorse disponibili fra gli Operatori.